Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 15 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 257 DEL 15 OTTOBRE 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della provincia di Varese.

(7537)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1762.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Roma una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della cinematografia e la televisione.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per la cinematografia, con sezioni per:

segretarie di produzione ed edizione (triennale);
operatori (triennale);
tecnici del montaggio (triennale);
tecnici dell'animazione (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; chimica, disegno, tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle Scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 107.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 49. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la T. V. di Roma

N. 1 Sezione per segretarie di produzione ed edizione (triennale);
N. 1 Sezione per operatori (triennale);
N. 1 Sezione per montatori (triennale);
N. 1 Sezione per animatori (triennale).
per complessive classi n. 12

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 292 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **804**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile in Caserta.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Onorina Russo-Spena, per il prezzo di L. 931.500, la zona di terreno sita in Caserta, posta alla località « Pressi Stazione ferroviaria dello Stato », estesa mq. 621, censita alla partita 2950 - S.U. -, particella 774, per la costruzione di locali da adibire a sede degli uffici dell'Automobile Club di Caserta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. **805**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Luigi Gonzaga, nel comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° gennaio 1966, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di San Luigi Gonzaga in contrada Fonte di Mare del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966, n. **806**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma dei Santi Barnaba e Lucia, nel comune di Villar Dora (Torino).

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Susa in data 1° settembre 1965, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda di pari data e la terza del 19 febbraio 1966, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma dei Santi Barnaba e Lucia, in contrada Montecomposto del comune di Villar Dora (Torino). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria curata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al Consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Guerrino Tappi, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, pervenute entro il termine di trenta giorni dalla richiesta;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 6 ottobre 1969, il sig. Marcello Circassia, direttore di ufficio locale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in sostituzione del signor Guerrino Tappi, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Registro n. 66 *Uff. risc. poste e telecom., foglio n.* 113

(7951)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste incaricata di decidere sui ricorsi avverso la determinazione del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali, previste dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, numero 24992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 99, con il quale venne costituita presso la Direzione dei lavori pubblici del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 chiamandone a far parte, quale membro, il dott. ing. Vittorio Pinzani, all'epoca ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, n. 14486, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1960, registro n. 54, foglio n. 225, mediante il quale venne costituita, presso il Provveditorato regionale alle opere pub-

bliche per il Friuli-Venezia Giulia, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali, prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, confermandone quale membro il dott. ing. Vittorio Pinzani predetto e venne disposta la cessazione dell'attività della Commissione costituita col citato decreto ministeriale 10 dicembre 1959, n. 24992, a decorrere dal 1° dicembre 1960;

Vista la nota n. 1/5712 in data 22 luglio 1966, con la quale il Ministero delle finanze nel comunicare che il dott. ing. Pinzani predetto è stato collocato a riposo, ha designato in sua sostituzione quale membro della Commissione sopracitata il dott. ing. Costantino Giacchetti, ingegnere capo dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Trieste;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Costantino Giacchetti, ingegnere capo dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Trieste è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. ing. Vittorio Pinzani, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Giacchetti, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966
Registro n. 20, foglio n. 104

(7848)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1966.

Nomina di un sindaco effettivo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965 recante norme per la organizzazione ed il funzionamento della Cassa stessa;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, relativo alla costituzione del Collegio sindacale della Cassa, per il triennio 1964-66;

Vista la comunicazione 14 luglio 1966, n. 25/9, con la quale la Corte dei conti ha designato il consigliere dottor Gaetano Paladini in seno al predetto Collegio sindacale, in sostituzione del presidente di sezione onorario, dott. Manlio Binna;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Gaetano Paladini è nominato membro effettivo del Collegio sindacale della « Cassa per la formazione della proprietà contadina » in rappresentanza della Corte dei conti e resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 16 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7767)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Compagnia con il rappresentante della cooperazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Di Majo è chiamato a far parte, quale rappresentante della cooperazione, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Ente per le Ville venete.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 marzo 1958, n. 243, con la quale è stato costituito un Ente per le Ville venete;

Veduta la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente per le Ville venete;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1966, in corso di registrazione, con il quale il dott. Giuseppe Roi viene confermato, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge 6 marzo 1958, n. 243, presidente dell'Ente suddetto;

Veduto il decreto ministeriale 24 novembre 1962, con il quale fu provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del predetto Ente, per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1966;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detti organi a decorrere dal 1° luglio 1966 fino al 30 giugno 1970;

Veduta la lettera n. 510960 del 19 agosto 1966 con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Luigi Mazzaglia quale rappresentante di quel Ministero, con funzioni di vice presidente del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli Istituti di credito aderenti all'Ente;

Veduta la lettera n. 9961 del 7 luglio 1966 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, designa il dottor Antonio Dudan, in rappresentanza di quel Ministero, quale membro del Consiglio di amministrazione;

Veduta la lettera n. 45078 del 25 luglio 1966, con la quale il Ministero del turismo e dello spettacolo designa quali membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente il dott. Dario Roma, il prof. Mario Grego, presidenti rispettivamente dell'Ente provinciale per il turismo di Venezia e di Padova;

Veduta la lettera n. 138429 in data 15 giugno 1966, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designa il dott. Mariano Cascella, direttore di sezione ed il dott. Mario Mauro consigliere di 2ª classe, rispettivamente quali revisore effettivo con funzioni di presidente del Collegio dei revisori e revisore supplente;

Veduta la lettera n. 1251/E in data 26 agosto 1966, con la quale il Ministero dell'interno designa i signori prof. Renato Treu, ing. Angelo Tomelleri ed il rag. Bruno Marton, sindaco di Treviso, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente, nella loro qualità rispettivamente di presidenti delle Amministrazioni provinciali di Vicenza e Verona e delle Amministrazioni comunali, nonchè in seno al Collegio dei revisori la sig.ra Dalmina Bresolin in servizio presso la prefettura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente per le Ville venete:

Mazzaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro con funzioni di vice presidente;

Agresti dott. Vito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Dudan dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Treu prof. Renato, presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza;

Tomelleri ing. Angelo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona;

Roma dott. Dario, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Venezia;

Greco prof. Mario, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Padova;

Marton rag. Bruno, sindaco di Treviso in rappresentanza delle Amministrazioni comunali;

Zennari dott. Antonio, quale rappresentante degli Istituti di credito aderenti all'Ente;

Guiotto arch. Mario, soprintendente ai monumenti di Venezia;

Gazzola prof. Pietro, soprintendente ai monumenti di Verona;

Buonomo arch. Arrigo, soprintendente ai monumenti alle gallerie ed alle antichità di Trieste;

Art. 2.

Sono nominati componenti il Collegio dei revisori dell'Ente sopraindicato:

Cascella dott. Mariano, designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Fioravanti dott.ssa Alma, direttore di sezione in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro effettivo;

Bresolin dott. Dalmina, designata dal Ministero dell'interno, membro effettivo;

D'Amore dott. Maria Concetta, consigliere di prima classe in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro supplente;

Mauro dott. Mario, designato dal Ministero del tesoro, membro supplente.

Art. 3.

Le nomine di cui agli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1966 ed hanno la durata di un quadriennio.

Roma, addì 27 agosto 1966

Il Ministro: GUI

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Costituzione presso il Ministero dei lavori pubblici del Comitato di studio per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Premesso che l'attività edilizia coinvolge fondamentali problemi di ordine programmatico, urbanistico, sociale, finanziario, tecnico, organizzativo, giuridico e che per tale problematica non si dispone allo stato di estese conoscenze ed adeguati approfondimenti;

Considerato che il programma di sviluppo economico quinquennale, nel definire le linee generali della politica dell'abitazione, indica nel Ministero dei lavori pubblici l'organo responsabile della direzione della politica edilizia ed urbanistica, con conseguenti compiti di ricerca, studio e coordinamento;

Ritenuta la necessità di predisporre e svolgere un organico piano di studi, ricerche e indagini, in relazione anche ai modi, tempi e strumenti secondo i quali

indirizzare e coordinare l'attività pubblica, sulla base delle direttive e finalità contenute nel programma economico nazionale;

Ritenuto che è necessario, per il perseguimento delle suddette finalità, potenziare le attuali strutture del Ministero dei lavori pubblici mercè la istituzione di un apposito Comitato di studio, affiancato da una Segreteria tecnica;

Ritenuto che, per i molteplici aspetti che la materia oggetto di studio presenta, occorre assicurare la collaborazione sia degli organi della pubblica Amministrazione sia di associazioni, categorie e sindacati più direttamente interessati, nonchè il contributo di esperienze e specializzazioni, particolarmente per i problemi di urbanistica, tecnica edilizia, sociologia, economia e statistica;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1963, n. 14316, concernente l'istituzione del Servizio studi e programmazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito il Comitato di studio per l'edilizia residenziale con il compito di:

a) promuovere iniziative per lo studio dei problemi comunque attinenti all'attività edilizia e, in particolare, di quelli a carattere sociale, tecnico, economico-finanziario e organizzativo;

b) procedere alla determinazione dei fabbisogni e alla verifica della situazione alloggiativa in Italia;

c) proporre criteri per la preparazione dei programmi di intervento pubblico in materia di edilizia abitativa, con riguardo, particolarmente, alle localizzazioni, ai vari sistemi di intervento ed alla sfera di azione dei soggetti operanti nel settore;

d) proporre la definizione degli standards dell'edilizia residenziale sia in riferimento al problema dell'abitazione che ai problemi dei suoi rapporti con l'urbanistica;

e) tenere i rapporti con Amministrazioni, Comitati, Enti, Associazioni ed Istituti che svolgono studi e ricerche o che comunque operano nel settore dell'edilizia.

Art. 2.

Il Comitato di studio per l'edilizia residenziale è composto da:

il presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede;

il segretario generale del Servizio studi e programmazione del Ministero dei lavori pubblici, che esplica anche la funzione di segretario;

i direttori generali dell'Edilizia statale e sovvenzionata e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante dell'Associazione dei costruttori edili;

i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori edili;

un rappresentante di Associazione delle cooperative;

quattro esperti, di cui uno in sociologia, uno in economia, uno in urbanistica ed uno in statistica.

Ciascuno dei componenti il Comitato può designare un proprio sostituto in caso di assenza o impedimento.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di studio, per l'esame di particolari questioni o problemi, rappresentanti di altre Amministrazioni, di Enti pubblici o Istituti nonchè altri esperti.

Art. 3.

Il Comitato di studio per l'edilizia residenziale, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 1, si avvale oltre che dell'attività degli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, dell'opera di una segreteria tecnica, che si costituisce presso il Servizio studi e programmazione del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7986)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.
Modifica agli statuti-tipo dei Patronati scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 4 marzo 1958, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, che approva il regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1958, che approva gli statuti-tipo (*A* e *B*) dei Patronati scolastici dei Comuni con popolazione rispettivamente superiore e inferiore ai diecimila abitanti, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1706, che abroga gli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche ai predetti statuti-tipo, in relazione all'abrogazione degli articoli 9 e 10 del citato regolamento di esecuzione e allo scopo di assicurare una più ampia rappresentanza della scuola media in seno ai Consigli di amministrazione dei Patronati scolastici;

Decreta:

Art. 1.

Le lettere *a*), *b*), *h*) dell'art. 8 dello statuto-tipo « A » per i Patronati scolastici con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono così sostituite:

a) di tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale, che non siano consiglieri comunali, due dei quali designati dalla maggioranza consiliare, uno dalla minoranza;

b) di due rappresentanti dell'autorità scolastica, scelti dal provveditore uno fra il personale di vigilanza delle scuole elementari e uno fra i presidi delle scuole medie;

h) di un preside e di un insegnante di scuola media.

Art. 2.

Le lettere *a*), *b*), *h*) dell'art. 8 dello statuto-tipo « B » per i Patronati scolastici con popolazione inferiore ai diecimila abitanti sono così sostituite:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione comunale che non sia consigliere comunale;

b) di due rappresentanti dell'autorità scolastica, scelti dal provveditore uno fra il personale di vigilanza delle scuole elementari e uno fra i presidi delle scuole medie, quando nel Comune vi sia tale tipo di scuola;

h) di un preside o di un insegnante delle scuole medie, quando nel Comune vi sia tale tipo di scuola.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: GUI

(7773)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lett. *c*), il 15 settembre 1966, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona, per la cooptazione dei tre esperti in materia concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato delle Marche;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato delle Marche è composta per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Pesaro;

dal prof. Leonardo Volpini, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori Giuseppe Liberati, dott. Libero Lucconi, dott. Rolando Moroni, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai signori on. dott. Rodolfo Tambroni e avv. Carlo Gaudenzi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1966.

Nomina del presidente dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con cui venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto lo statuto dell'U.N.I.R.E., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1963, con cui venne ricostituita l'Amministrazione ordinaria del suddetto ente;

Considerato che l'on.le avv. Alfonso De Giovine, nominato col detto decreto 31 ottobre 1963 presidente dell'U.N.I.R.E., è deceduto e che occorre quindi provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'ente;

Ritenuto che sussistono nei confronti del dott. Carlo Aloisi le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 dello statuto de l'U.N.I.R.E. per la nomina a presidente dell'ente;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Aloisi è nominato presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, in sostituzione dell'on.le avv. Alfonso De Giovine deceduto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lett. *c*) il 15 settembre 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Liguria è composta, per il triennio 1° ottobre 1966-30 settembre 1969:

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

dall'ing. Antonio Brozzio, in rappresentanza dello Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dai signori avv. Camillo De Angelis, rag. Giovanni Ceragioli e rag. G. B. Romano, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dai sigg. avv. Luigi Sanguineti e avv. Guido Arnaldi, esperti in materia giuridica.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7873)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 11 luglio 1966, n. 6401/4305, registrato alla Corte dei conti in data 3 settembre 1966 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 187), è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 13.361.078 (lire tredicimilionitrecentosessantunomilasettantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Casabona (Catanzaro), della superficie di ettari 236.34.30 nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, numero 898 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 4.155.000, già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6094/3998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960), nella misura di L. 9.206.078.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 6.792.948 (lire seimilionisettecentonovantaduemilanovecentoquarantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 15.995.000 (lire quindicimilioninovecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 25 maggio 1966.

(7435)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1966, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.053.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8035)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.218.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8026)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1966, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 66.350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8023)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.851.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8024)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.379.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8025)

Autorizzazione al comune di Campo nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Campo nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.276.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8027)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Campiglia Marittima (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.421.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8028)

Autorizzazione al comune di Mendatica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Mendatica (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.694.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8029)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.799.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8030)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.364.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8031)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.992.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8032)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Montenero Sabino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.914.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8033)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1966, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.395.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8034)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.589.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8054)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.762.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8059)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.427.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8060)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Sante Marie (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.148.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8055)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.330.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8056)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.911.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8057)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.090.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8058)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.399.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8052)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1966, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.160.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8053)

Avviso di rettifica

Nella relazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1966 concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Andria (Bari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 10 ottobre 1966, al nono capoverso, in luogo di «...17 voti favorevoli e 20 contrari.», deve leggersi: «...20 voti favorevoli e 17 contrari.».

(8100)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 15949 in data 23 luglio 1966 l'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata autorizzata ad accettare un legato disposto dall'avv. Arrigo Angelo Bortoli, costituito dalla somma di L. 15.000.000 (quindicimilioni) in Buoni novennali del Tesoro 1973.

(7973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca dei divieti di caccia e uccellagione nella zona di Monte Magnola nei comuni di Massa d'Alba e di Ovindoli.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, i divieti di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposti con il decreto ministeriale 27 luglio 1962 nella zona di Monte Magnola in comune di Massa d'Alba e Ovindoli (L'Aquila) dell'estensione di ettari 2800 circa compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 27 luglio 1962 vengono revocati.

(7967)

Revoca dei divieti di caccia e uccellagione nella zona di Monte Magnola nei comuni di Massa d'Alba e di Ovindoli con decorrenza 2 gennaio 1967.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1966, i divieti di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi foma, disposti con il decreto ministeriale 27 luglio 1962 nella zona di Monte Magnola in comune di Massa d'Alba e Ovindoli (L'Aquila) dell'estensione di ettari 2800 circa compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 27 luglio 1962 vengono revocati con decorrenza 2 gennaio 1967.

(7969)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, n. 574, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1966, registro n. 6 bilancio Trasporti, foglio n. 21, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 30 luglio 1963 dall'ispettore principale del Registro aeronautico italiano dott. ing. Carlo Salina per l'annullamento degli articoli 78, 88 e 89 del regolamento sullo stato giuridico ed economico del Registro aeronautico italiano.

(7956)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 14 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,68	674,69	624,71	624,63	624,76	624,64	624,71	624,76	624,70
$ Can.	578,74	579 —	579 —	579 —	578,20	578,90	579,02	579 —	578,96	578,90
Fr. Sv	144,05	144,07	144,06	144,075	144,05	144,06	144,0550	144,075	144,06	144,05
Kr. D	90,57	90,52	90,50	90,54	90,55	90,56	90,5350	90,54	90,56	90,53
Kr. N.	87,43	87,41	87,45	87,425	87,45	87,44	87,4250	87,425	87,44	87,42
Kr. Sv.	120,78	120,73	120,75	120,74	120,75	120,79	120,63	120,74	120,79	120,76
Fol.	172,59	172,60	172,58	172,60	172,50	172,60	172,56	172,60	172,60	172,57
Fr. B.	12,50	12,498	12,5005	12,4975	12,49	12,50	12,4980	12,4975	12,50	12,50
Franco francese	126,58	126,50	126,58	126,58	126,50	126,53	126,5450	126,58	126,53	126,56
Lst.	1744,68	1744 —	1744,35	1744,40	1744 —	1744,80	1744,25	1744,40	1744,80	1744,25
Dm. occ.	156,74	156,80	156,78	156,835	156,77	156,75	156,7150	156,835	156,75	156,81
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,185	24,15	24,19	24,1850	24,185	24,19	24,19
Escudo Port.	21,75	21,75	21,7550	21,765	21,75	21,76	21,75	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,435	10,44	10,4325	10,43	10,43	10,4375	10,4325	10,45	10,45

Media dei titoli del 14 ottobre 1966

Rendita 5% 1935	103,975
Redimibile 3,50% 1934	100,675
Id. 3,50% (Ricostruzione)	90,15
Id. 5% (Ricostruzione)	97 —
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5% (Città di Trieste)	96,725
Id. 5% (Beni Esteri)	96,525
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5% (» 1° gennaio 1970)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1966

1 Dollaro USA	624,675
1 Dollaro canadese	579,01
1 Franco svizzero	144,065
1 Corona danese	90,537
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	120,735
1 Fiorino olandese	172,58
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	126,562
1 Lira sterlina	1744,325
1 Marco germanico	156,825
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	21,757
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 241 D.P. — Data: 4 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 24 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione: Apicella Filippo nato a Maiori il 9 gennaio 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 Mod. 241 D.P. — Data: 9 luglio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Legati Danilo nato a Torino il 28 agosto 1941 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Capitale L. 2.040.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7602)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6331 in data 1º ottobre 1966 il prof. Mario Pellegrini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(7877)

Approvazione del piano di zona del comune di Fasano

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1966, n. 1204, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fasano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7970)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Giannino Marras è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barrali (Cagliari);

2) il sig. Iago Cocco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari);

3) il sig. Giovanni Muscas è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari);

4) il sig. Raimondo Piras è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terralba (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(8061)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il dott. Filippo Adipietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Caserta);

2) il dott. Giovanni Boschetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cupello (Chieti);

3) il dott. Giovanni Troiano è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

4) l'avv. Antonio Luigi Pallante è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(8063)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(8062)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore nelle Scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'Istituto regionale di Torino

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 29 ottobre 1960, n. 1396, concernente l'istituzione di un ruolo nazionale dei direttori delle Scuole elementari per ciechi, e la tabella organica allegata;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Considerato che attualmente risulta vacante il posto di direttore delle Scuole elementari funzionanti presso l'Istituto regionale per ciechi di Torino;

Considerata la necessità di un regolare funzionamento delle scuole elementari annesse al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del citato Istituto per ciechi, in merito alla opportunità di procedere alla emanazione del bando di concorso, al fine di coprire con personale di ruolo il posto di direttore attualmente vacante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e titoli al posto di direttore in prova delle Scuole elementari per ciechi annesse allo Istituto regionale per ciechi di Torino (coeff. 522).

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare:

a) gli insegnanti elementari che abbiano, almeno da tre anni, alla scadenza del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti, oltre che del diploma conseguito presso la Scuola statale di metodo « Augusto Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, in pedagogia e in filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero;

b) gli insegnanti elementari provvisti di diploma conseguito presso la Scuola statale di metodo « A. Romagnoli » di Roma, di specializzazione per gli educatori dei ciechi, anche se non forniti di uno dei titoli di studio elencati ai numeri 1), 2) e 3) della precedente lettera *a*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo nelle scuole elementari.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 1 intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al Provveditorato agli studi della Provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo, intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non avere precedenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titoli di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, la sede.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

A tal fine i Provveditorati agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma quarto.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o del Provveditorato agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione IV, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didatica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Torino.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti.

E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario di lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

I candidati privi dela vista svolgeranno le prove scritte dettando il testo degli elaborati ad un amanuense scelto dal provveditore agli studi di Torino tra il personale di carriera esecutiva dell'ufficio scolastico provinciale.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta in conformità di quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 29 ottobre 1960, n. 1396.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 10.

Sarà formata dalla Commissione giudicatrice la graduatoria di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, riportato da ciascuno dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza di ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) diploma di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della vista, in originale o in copia autentica, o documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

d) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione (esclusa la cecità), questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

La cecità non costituisce motivo di esclusione.

Nomina

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati direttori delle scuole elementari per ciechi in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo speciale nazionale dei direttori delle scuole elementari per ciechi, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Registro n. 62 *Pubblica istruzione, foglio n.* 10

PROGRAMMA D'ESAME

Prova orale

Pedagogia, filosofia, didattica:

1) La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

3) Problemi socio-economici e problemi scolastici.

4) Elementi dei metodi educativi più idonei alla formazione della personalità ed alla preparazione professionale dei ciechi.

5) Il pensiero pedagogico degli scrittori e degli educatori che hanno favorito, con la loro opera, lo sviluppo dell'istruzione dei non vedenti.

6) Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.
Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina scelta.
I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

7) Elementi essenziali della didattica speciale in atto nelle scuole per ciechi.

8) Vita scolastica nell'Istituto per ciechi. Organizzazione del tempo libero.

9) I programmi d'insegnamento nelle scuole elementari per ciechi dal 1924 ad oggi.

10) Conoscenza dell'uso del materiale didattico per le scuole dei ciechi.

11) Conoscenza delle principali organizzazioni che operano nel settore dei minorati della vista.

12) Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

13) Conoscenza di un'opera di Augusto Romagnoli riguardante l'educazione dei ciechi.

Nozioni generali di diritto amministrativo:

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare:

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo; biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo:

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

(7094)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;
Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili sessantasei posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Dei cinquanta posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 10 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia, conseguita presso le Facoltà di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, numero 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per la causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3; purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo); in cui intendono sostenere la prova orale di cui al numero 6 dell'art. 7 del precedente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consiste di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) Le materie delle prove scritte;

II) Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 9.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiori a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino ad un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 10.

I candidati, che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 11.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 14.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazone dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi - semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 15.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) vedova di guerra: deve essere comprovato dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) vedova e orfano di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente o assimilato;

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 2700/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori.

Art. 16.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 17.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 18.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubbicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 19.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di *uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B)* dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e dalle disposizioni dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 20.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 21.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 22.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 23.

Il funzionario dirigente la Sezione I della divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 agosto 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1966
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 273

(7643)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Prova pratica del concorso a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che la prova pratica del concorso a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1965, n. 11439, avrà luogo a Roma il giorno 3 novembre 1966, alle ore 8,30, presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Girolamo Induno n. 4.

(8068)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3533 in data 15 novembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 288 del 21 gennaio 1966, con il quale è stata stralciata dal bando di concorso la 5ª condotta ostetrica del comune di Rovigo (Concadirame);

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 542 in data 15 marzo 1966;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee, formulata dalla citata Commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Bregola Carla	punti	63,875
2. Franchi Mara	»	63,447
3. Lavezzo Argia	»	62,831
4. Arseni Maria	»	59,603
5. Pagnini Maria Luigia	»	58,738
6. Pavani Anna	»	58,612
7. Longo Teresa	»	58,093
8. Paparella Fernanda	»	55,983
9. Marabese Bruna	»	53,437
10. Rumiati Rosina	»	52,989
11. Clemente Mafalda	»	52,511
12. Dall'Acqua Maria Rosa	»	51,281
13. Monesi Magda	»	48,120
14. Galli Dina Rosa	»	47,812

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 settembre 1966

Il medico provinciale: RUBERTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi vacanti alle vincitrici del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Bregola Carla: Gaiba (condotta unica);
2) Franchi Mara: Melara (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 29 settembre 1966

Il medico provinciale: RUBERTO

(7791)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 539 del 13 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1965;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Piacenza, dell'Ordine dei medici della provincia di Piacenza nonchè dei Comuni interessati.
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:
Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
De Petris dott. Evandro, vice prefetto ispettore;
Proja prof. dott. Marcello, medico provinciale capo;
Rettanni prof. dott. Giuseppe, primario di medicina degli Ospizi civili di Piacenza;
Niero prof. Giovanni Battista, primario di chirurgia dell'Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;
Poggi dott. Giuseppe, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Segretario:
D'Alessandro dott. Carlo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Piacenza, dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 27 settembre 1966

Il medico provinciale reggente: PAOLETTI

(7748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5813/64 del 30 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1964;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 848 del 14 febbraio 1965;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Pecci Delia	punti	64,272	su 120
2. Ascani Marisa in Passerini	»	60,718	»
3. Zorbini Vincenza	»	59,323	»
4. Cardarelli Carmencita	»	59,122	»
5. Francoletti Flora	»	57,617	»
6. Cavalletti Lea	»	56,255	»
7. Torsellini Clelia in Virgili	»	55 672	»
8. D'Orazio Aeralda	»	53,792	»
9. Albertini Ennia	»	52,0125	»
10. Narducci Clelia in Luzi	»	45,515	»
11. Ferracuti Casilde	»	42,000	»
12. Rauco Anna	»	38,285	»
13. Andreani Maria Teresa	»	36,0937	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 26 settembre 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5347 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1964;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Pecci Delia: Venarotta;
2) Ascani Marisa in Passerini: Consorzio Folignano-Maltignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 26 settembre 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(7749)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro;

Considerato che il dott. Chiaravalloti Vincenzo, vincitore della condotta medica di Ricadi (S. Domenica) ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6085 del 20 luglio 1966;

Considerato che il dott. Russo Pasquale che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Ricadi (S. Domenica) indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6133 del 21 luglio 1966, il dott. Russo Pasquale è dichiarato vincitore della condotta medica di Ricadi (S. Domenica) in sostituzione del dott. Chiaravalloti Vincenzo rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Ricadi.

Catanzaro, addì 28 settembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2130 del 15 marzo 1965, con la quale venne bandito il pubblico concorso per l'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 5188 del 9 maggio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al suddetto concorso;

Considerato che a seguito della rinunzia espressa dalle aventi diritto si sono rese vacanti alcune sedi;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere ad assegnare tali condotte alle concorrenti seguenti in graduatoria, secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie:

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna:

1) Venturino Iole: Agropoli;
2) Azzutti Norma: Sala Consilina;
3) Strollo Rosina: Salento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 20 settembre 1966

Il medico provinciale: GALLO

(7665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4893 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Fiumara di Muro, Condofuri frazione San Carlo, Sant'Ilario Jonio, Scilla frazione Solano e San Lorenzo frazione Chorio;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 4900 in data 31 agosto c.a., le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria di merito, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco indicate:

1) Candrea Domenica: Fiumara di Muro;
2) Foti Carmela: Condofuri, frazione San Carlo;
3) Di Lauro Dorina: Sant'Ilario Jonio;
4) Musolino Maria: Scilla, frazione Solano;
5) Zirillo Francesca: San Lorenzo, frazione Chorio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 settembre 1966

Il medico provinciale: LANIA

(7883)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 566-AA.6/5 del 2 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Padova, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 2 aprile 1966, per il conferimento dei posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Padova, è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Roetti prof. Carlo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Montroni prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren prof. Ennio, direttore della Clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Bandettini dott. Alberto, direttore di Sezione della prefettura di Padova;
Barbieri dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:
Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 20 settembre 1966

Il veterinario provinciale: BERTI

(7646)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1966, n. **190.**

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 27 *settembre* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul servizio antincendi;
Vista la legge regionale 2 settembre 1965, n. 8, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 1965, n. 251, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1966, registro n. 3, foglio n. 306, con il quale sono state emanate norme regolamentari di esecuzione della citata legge regionale n. 24;
Ritenuta l'opportunità di abrogare i due ultimi comma dell'art. 1 del sopra richiamato regolamento, in quanto la materia ivi regolamentata dovrà trovare collocazione in apposito particolare provvedimento di esecuzione dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23;
Rilevata altresì la necessità di integrare il regolamento di cui trattasi con norme che stabiliscano le categorie di titoli da valutarsi nel concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico ufficiali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1648 dell'8 luglio 1966;

Decreta:

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni, approvato con proprio decreto 22 dicembre 1965, n. 251, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1966, registro n. 3, foglio n. 306, sono, per i motivi citati in premessa, abrogati.

Art. 2.

Il regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1965, n. 251 è integrato con il seguente art. 1-*bis*:

« I titoli valutabili, nel concorso di cui all'articolo precedente, sono nell'ordine di preferenza, i seguenti:
a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) servizio comunque prestato presso Corpi dei vigili del fuoco volontari;
c) servizio comunque prestato presso squadre di prevenzione antincendio presso enti o aziende;
d) idoneità conseguita in precedenti concorsi per ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) altri incarichi e servizi attinenti al settore antincendi;
f) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea, in aggiunta a quello prescritto per l'ammissione al concorso;
g) pubblicazioni ed altri lavori scientifici con particolare riferimento al servizio antincendi.
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei titoli cinque decimi ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 luglio 1966

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Registro n. 10, *foglio n.* 29. — MONACO

(7963)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.